

Allegato A

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi destinati ai mercati.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Definizioni e disposizioni generali

Articolo 3 – Classificazione del Comune e suddivisione in zone del territorio comunale

Articolo 4 – Tariffa standard annua e giornaliera del canone

Articolo 5 – Dichiarazione

Articolo 6 – Soggetti obbligati al pagamento

Articolo 7 – Funzionario Responsabile

CAPO II – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 8 – Disposizioni di carattere generale

Articolo 9 – Presupposto del Canone

Articolo 10 – Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 11 – Autorizzazioni

Articolo 12 – Obblighi del titolare dell'impianto

Articolo 13 – Validità, rinnovo, disdetta e revoca dell'autorizzazione

Articolo 14 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Articolo 15 – Rimozione della pubblicità

Articolo 16 – Divieti e limitazioni

Articolo 17 – Pubblicità effettuata in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 18 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 19 – Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Articolo 20 - Maggiorazioni

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 – Diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con particolari tipologie

Articolo 23 – Diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con veicoli in genere

Articolo 24 – Esenzioni

Articolo 25 – Modalità e termini per il pagamento del canone

CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 28 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni
Articolo 30 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo
Articolo 32 - Riduzioni
Articolo 33 - Esenzioni
Articolo 34 – Versamento del canone per le pubbliche affissioni
Articolo 35 - Norma di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 36 – Disposizioni generali
Articolo 37 – Presupposto del canone
Articolo 38 - Tipologia di occupazioni
Articolo 39 - Occupazioni occasionali
Articolo 40 – Occupazioni abusive
Articolo 41 – Istanza per l’occupazione di suolo pubblico
Articolo 42 – Istruttoria della richiesta, contenuto e rilascio dell’atto di concessione e/o autorizzazione
Articolo 43 – Atto di concessione e/o autorizzazione
Articolo 44 – Obblighi del concessionario
Articolo 45 – Titolarità della concessione e/o autorizzazione e subentro
Articolo 46 – Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione
Articolo 47 – Modifica, sospensione o revoca della concessione e/o autorizzazione
Articolo 48 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
Articolo 49 - Determinazione del canone per l’occupazione
Articolo 50 – Riduzioni ed agevolazioni
Articolo 51 – Passi carrabili
Articolo 52 - Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile
Articolo 53 - Esenzioni
Articolo 54 – Versamento del canone

CAPO V – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI

Articolo 55 – Disposizioni generali
Articolo 56 – Presupposto del canone
Articolo 57 – Soggetto passivo
Articolo 58 – Tipologia delle occupazioni e durata
Articolo 59 – Rilascio della concessione e della relativa autorizzazione
Articolo 60 – Criteri per la determinazione del canone

Articolo 61 – Occupazioni abusive

Articolo 62 – Modalità e termini di versamento del canone

CAPO VI - ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Articolo 63 - Accertamento

Articolo 64 – Indennità e sanzioni per occupazioni abusive e esercizio abusivo della pubblicità

Articolo 65 – Riscossione coattiva

Articolo 66 - Interessi

Articolo 67 - Rimborsi

Articolo 68 – Contenzioso

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 69 – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, denominato nel prosieguo "Canone mercatale", istituiti ai sensi dei commi da 816 a 847, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i criteri per l'applicazione del servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti.
4. Il Canone mercatale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle per i mercati e le esposizioni pubblicitarie, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di Ponte Buggianese, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di uso pubblico.
6. Il regolamento disciplina i criteri generali per la determinazione e applicazione dei canoni, anche in base alla suddivisione del territorio comunale in zone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione e/o autorizzazione. Sono altresì disciplinati le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva dei canoni, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni ed indennità da applicare in caso di occupazioni od esposizioni pubblicitarie realizzate abusivamente.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) con il termine "concessione" o "autorizzazione", si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti dalla lett. c) del presente articolo, a prescindere che sia dovuto o meno un canone;
 - b) con il termine "occupazione" od "occupare", si intende l'utilizzo esclusivo, anche di fatto, del suolo, spazio od area pubblica come definiti dalla lett. c) del presente articolo, da parte di soggetti interessati per attività soggette ad autorizzazione/concessione comunale;

- c) con i termini “suolo pubblico”, “area pubblica” o “spazio pubblico”, comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulti costituita nei modi e nei termini di legge una servitù di uso pubblico;
 - d) con il termine “canone” si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione o di fatto, suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti dalla lett. c) del presente articolo;
 - e) con il termine “concessionario” si intende il soggetto giuridico titolare della concessione per l’occupazione;
 - f) per “Autorità competente” o “Servizio competente” o “Gestore” si intende il soggetto giuridico titolare della gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e/o al patrimonio comunale indisponibile.
 - g) per “mercato” si intende l'area così come definita dalla Legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 e ss.mm.ii. e come individuata dal Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
 3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
 4. Qualora la natura, la modalità, la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
 5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
 6. Il Comune non si riterrà responsabile di eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
 7. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
 8. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Classificazione del Comune e suddivisione in zone del territorio comunale

1. Ai fini dell'individuazione della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera il Comune di Ponte Buggianese, in base alla popolazione residente pari a 8844 abitanti al 31 dicembre 2019, si colloca nella fascia fino a 10.000.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in tre categorie come da tabelle allegate al presente regolamento.

Articolo 4 - Tariffa standard annua e giornaliera del canone

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base alla quale si applica il canone per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, nel caso la fattispecie si protragga per l'intero anno solare, è quella prevista dal comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Ponte Buggianese la tariffa standard annua è pari ad Euro 30,00.
2. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale si applica il canone per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, nel caso in cui la fattispecie si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella prevista dal comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Ponte Buggianese la tariffa di base giornaliera è pari ad Euro 0,60.
3. Relativamente al canone mercatale di cui al Capo V del presente regolamento, le tariffe standard annuale e giornaliera sono stabilite dall'articolo 1, commi 841 e 842, della Legge 160/2019. Per il Comune di Ponte Buggianese sono rispettivamente pari a Euro 30,00 ed ad Euro 0,60.

Articolo 5 - Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione per l'occupazione o dell'autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al pagamento del canone.
2. Ai sensi della lettera e), comma 821, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prevista la presentazione della dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, per le seguenti fattispecie:
 - a) l'esposizione di locandine aventi ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari affisse all'interno dei negozi, purché visibili dall'esterno: è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone entro il giorno precedente l'esposizione. E' facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali: è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - c) la diffusione di messaggi pubblicitari apposti su veicoli a uso pubblico o a uso privato: è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta;
 - d) la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, relativamente all'attività svolta all'interno dei locali: è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. E' possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente allo spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari;
 - e) i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di diffusione di messaggi pubblicitari se di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato. I medesimi cartelli, se di superficie fino a un metro quadrato, sono soggetti alla presentazione di dichiarazione con contestuale versamento del

canone. Per i cartelli di superficie superiore a un metro quadrato è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;

- f) la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno di luoghi aperti al pubblico se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione e al relativo pagamento del canone, ove non esente.
3. La dichiarazione è presentata su appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere l'attestazione del rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 6 - Soggetti obbligati al pagamento

1. Ai sensi del comma 823, articolo 1 della Legge n. 160/2019 il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario o l'occupazione in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. In caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso è effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali previsti dall'art. 1292 del Codice Civile in materia di solidarietà fra i condebitori.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone relativamente all'immobile amministrato.
5. Il canone mercatale previsto dal comma 837, articolo 1, Legge n. 160/2019 è dovuto ai sensi del comma 838 della medesima legge dal titolare dall'atto di concessione del suolo pubblico o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo.

Articolo 7 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale con proprio atto individua il funzionario responsabile della gestione del Canone cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, anche relative alla riscossione e rimborso dello stesso.
2. In caso di gestione del Canone fra più servizi comunali, potranno essere individuati più funzionari, ciascuno per la tipologia di entrata di propria competenza.
3. In caso di affidamento della gestione del Canone a terzi, responsabile della gestione del Canone è l'affidatario.

CAPO II – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 8 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 9 - Presupposto del Canone

1. Presupposto del Canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del Canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'applicazione del canone i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 10 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta la definizione dei seguenti mezzi pubblicitari:
 - a) Insegna di esercizio: contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si presta e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche dell'insegna di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientra nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi;
 - b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi

commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;

- c) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
- d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
- e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
- f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati;
- g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti;
- i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Articolo 11 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per l'installazione delle insegne di esercizio e delle targhe professionali il titolare deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di procedimento amministrativo.

3. Per l'installazione di insegne e targhe su strade statali, regionali o provinciali o in aree soggette a vincolo, la segnalazione di inizio attività è inefficace fino al rilascio del parere favorevole dell'ente proprietario della strada o dell'autorizzazione paesaggistica o di analogo provvedimento di rimozione del vincolo. Per tutti gli altri mezzi pubblicitari l'installazione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale competente, in originale e copia, allegando:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
 - c) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato; una planimetria in scale 1:2000 con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) documentazione fotografica del luogo di ubicazione dove si intende collocare il mezzo pubblicitario;
 - e) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora la stessa non sia comunale;
 - f) il consenso dell'Amministrazione competente se l'impianto è posto in ambito od in prossimità dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii.).
5. In caso di variazione del titolare dell'attività o di variazione delle insegne o targhe professionali, anche con riferimento al solo contenuto grafico, il titolare dovrà presentare una nuova segnalazione di inizio attività al fine di installare o sostituire l'insegna di esercizio o la targa professionale.
6. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda completa della documentazione prevista dal comma quattro.
7. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza comunale, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.
8. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola dichiarazione sostitutiva. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
9. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
10. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne, ed entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione rilascia l'autorizzazione. Al procedimento di rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Sono fatte salve le disposizioni normative e procedurali contenute nel D.

Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

11. La Giunta Comunale ha la competenza relativa alla definizione degli assetti organizzativi e delle competenze nella gestione delle procedure di cui al presente articolo.

Articolo 12 - Obblighi del titolare dell'impianto

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso, decadenza, revoca o mancato rinnovo alla scadenza dell'autorizzazione, o al venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o per motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire l'atto comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto all'attività di verifica e controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale che, dietro richiesta, provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
2. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, non può essere oggetto di cessione a terzi.

Articolo 13 - Validità, rinnovo, disdetta e revoca dell'autorizzazione

1. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari ha validità triennale a decorrere dalla data di rilascio. Entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza, il titolare può chiederne il rinnovo alle stesse condizioni previste nel titolo originario. In questo caso la richiesta di rinnovo consentirà il mantenimento del manufatto fino alla conclusione del procedimento stesso. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata per la installazione di insegne d'esercizio e di targhe professionali mantiene la propria validità, purchè non intervengano variazioni soggettive o oggettive ovvero intervengano modifiche nei presupposti alla installazione contenuti nel relativo piano comunale. Alla richiesta di rinnovo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10-bis di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta dovrà essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento e senza corresponsione di alcun indennizzo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
5. Alla revoca dell'autorizzazione deve seguire la rimozione dell'impianto a cura e spese del titolare della stessa entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Articolo 14 - Decadenza ed estinzione dall'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio, nel medesimo termine, della forma di diffusione del messaggio pubblicitario richiesta;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa contestazione con atto finalizzato alla riscossione dell'entrata.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata di quella originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 15 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito dal Comune con apposito provvedimento, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
2. Soggetto obbligato alla rimozione è il titolare dell'autorizzazione. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con applicazione delle sanzioni e indennità previste per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.
3. Il proprietario dell'immobile, o il soggetto titolare dell'amministrazione dello stesso, rispondono della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone annuale versato o dovuto.
5. Nel caso di rimozione conseguente a revoca dell'autorizzazione effettuata dal Comune nel corso dell'anno per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone

anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo all'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 16 - Divieti e limitazioni

1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari soggiace alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
2. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di tali beni. Sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, realizzati in materiali e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli immobili e con l'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.
4. E' vietata ogni forma di pubblicità fonica nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri.

Articolo 17 - Pubblicità effettuata in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il comune, nell'esercizio delle facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivamente esposto con applicazione delle sanzioni e indennità previste per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.

Articolo 18 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. E' considerata abusiva la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in assenza della prescritta autorizzazione preventiva, ovvero non conforme alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal comune, o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 821, lett. g) della Legge n. 160/2019, pari al canone, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale, da altro pubblico ufficiale o se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge n. 296/2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata i quali dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito degli oneri derivante dalla rimozione ai soggetti precedentemente individuati, previa contestazione.

Articolo 19 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 817, 826 e 827 della Legge n. 160/2019, il Canone è applicato sulla base delle tariffe annua e giornaliera definite dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Il Canone è determinato in base:
 - a) alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) alla durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. Il Canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali e/o polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il Canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Per la diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare, o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.
11. Per la diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per il periodo in cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.
12. Al Canone determinato ai sensi del presente articolo si applicano le riduzioni, le esenzioni e le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 20 – Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di diffusione dei messaggi pubblicitari, sono previste le seguenti maggiorazioni da applicarsi alle tariffe:
 - a) per l'esposizione pubblicitaria con superficie fino a 1 metro quadrato non sono previste maggiorazioni rispetto alla tariffa standard;
 - b) per l'esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati la tariffa è maggiorata del 50 per cento rispetto alla tariffa standard;
 - c) per l'esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati la tariffa è maggiorata di un ulteriore 50 per cento rispetto alla tariffa di cui alla lettera b);
 - d) per l'esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 metri quadrati la tariffa è maggiorata del 100 per cento rispetto alla tariffa di cui alla lettera b);
 - e) qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa applicata è maggiorata del 100 per cento;
 - f) qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata su suolo pubblico la tariffa applicata è maggiorata del 100 per cento rispetto alla tariffa standard.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa di base è ridotta nella seguente misura:
 - a) al 50 per cento per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) al 50 per cento per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) al 50 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con particolari tipologie

1. Per le seguenti forme di diffusione dei messaggi pubblicitari la tariffa applicata è determinata annualmente dalla Giunta comunale:
 - a) diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di monitor a led, diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera;
 - b) per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 effettuata per proprio conto dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe;
 - c) per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;

- d) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, è dovuto il canone per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- e) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con palloni frenati e simili, il canone è applicato in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma precedente;
- f) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto un canone per ogni giorno o frazione, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
- g) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata a mezzo di apparecchi fonici amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di diffusione del messaggio e per ciascun giorno o frazione di esso, un canone pari alla tariffa standard giornaliera;
- h) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, si applica la tariffa standard giornaliera riferita a ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni.

Articolo 23 - Diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con veicoli in genere

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 è da considerarsi annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa.

Articolo 24 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale e di produzione di beni o servizi ove sia effettuata l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne di esercizio di attività commerciali o produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) i cartelli di adozione, contenenti la sola indicazione della ragione sociale, installati nelle aree verdi comunali affidate in adozione a soggetti privati, secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale vigente.
2. Ai fini dell'esenzione dal Canone di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali o di altre autorità o accertata nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e artigianato.

Articolo 25 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione o concessione. In caso di esposizioni

pubblicitarie effettuate per più annualità, per gli anni successivi al primo, il Canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso di canoni di importi superiore a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità di pagamento del canone in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione e le restanti scadenti il 31 maggio, 31 luglio e il 30 settembre dello stesso anno, semprechè la scadenza dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini.

2. Nel caso di nuova autorizzazione, ovvero di rinnovo, il versamento per l'intero canone o della prima rata, deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto autorizzativo. Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
4. Nel caso in cui le date di scadenza cadano in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e diffusi nell'esercizio di attività economiche, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati.

Articolo 28 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione acquisita dal competente ufficio comunale.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per scritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. In caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate.
6. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Articolo 30 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, il Canone di cui al comma 819, lettera b), dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, determinato in base alla tariffa standard giornaliera di cui al

successivo comma 827 della medesima legge è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

2. La misura del canone per la diffusione del messaggio pubblicitario tramite pubbliche affissioni dei manifesti da applicare a ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 e multipli e per un periodo minimo di dieci giorni e multipli di cinque è individuato dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.
3. Il canone per l'esposizione pubblicitaria tramite manifesti è maggiorato:
 - a) del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli;
 - b) del 50 per cento per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) del 100 per cento per richieste di affissioni di manifesti costituiti da oltre 12 fogli.
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi il canone è altresì maggiorato del 10 per cento (con un minimo di Euro 25,82) come diritto di urgenza .
5. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa standard

Articolo 31 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni effettuate in difformità alle commissioni richieste e per le quali non sono stati effettuati i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, oltre al pagamento del canone comunque dovuto, è applicata una indennità pari al canone e una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 32 – Riduzioni

La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- e) per gli annunci mortuari.
- 2. Per l'applicazione della riduzione di cui alle ipotesi sub b) e c) del comma 1 il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. I manifesti beneficiano della riduzione anche se riportano indicazioni di sponsor commerciali, purché non eccedenti la superficie di 300 centimetri quadrati.
- 3. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 33 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 34 - Versamento del canone per le pubbliche affissioni

- 1. Il pagamento del canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 835 della Legge n. 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 35 - Norma di rinvio

- 1. Per tutto quanto non disposto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 36 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata sulla quale risulti costituita nei modi e nei termini di legge una servitù di uso pubblico.
2. Sono altresì disciplinate le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni medesime, per la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni.

Articolo 37 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del Canone è l'occupazione, anche abusiva, finalizzata all'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune ovvero, di aree private sulle quale risulti costituita nei modi e nei termini di legge una servitù di uso pubblico.

Articolo 38 - Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico di carattere stabile con presenza o meno di impianti, manufatti o comunque di un'opera visibile e che si protraggono ininterrottamente per uno o più anni solari, sono definiti permanenti.
2. Le occupazioni di suolo pubblico che si protraggono per un periodo di tempo inferiore all'anno solare si definiscono temporanee.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 39 - Occupazioni occasionali

1. Sono considerate occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di durata non superiore ad un'ora per piccoli lavori di riparazione o manutenzione;
 - b) le occupazioni per non più di 10 metri quadrati effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, sociali e assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o somministrazione di durata non superiore alle 24 ore;
 - c) l'occupazione temporanea non eccedente i 10 metri quadrati effettuata da artisti di strada, ivi compresi disegnatori, teatrini per burattini e marionette, non comportanti attività di vendita e somministrazione di durata non superiore alle 4 ore.

Articolo 40 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate in assenza di atto di concessione e/o autorizzazione sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione e/o autorizzazione ovvero, dalla revoca o dall'estinzione della concessione e/o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di accertamento. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità pari al canone previsto dall'articolo 1, comma 821, lettera g) della Legge n. 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 41 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve presentare all'ufficio competente richiesta volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione e/o autorizzazione, ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 6 settembre 2010, n. 160.
2. La richiesta di concessione e/o autorizzazione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La richiesta di concessione e/o autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 7 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'Amministrazione comunale ha facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La richiesta di concessione e/o autorizzazione deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione

dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente installare.

6. È consentita l'occupazione prima del rilascio dell'atto di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso l'interessato, oltre a presentare la richiesta di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 42 - Istruttoria della richiesta, contenuto e rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione

1. Le attività amministrative concernenti l'istruttoria, il rilascio o il diniego della richiesta di concessione all'occupazione permanente o temporanea di suolo, spazio od area pubblica, nonché ogni altra attività finalizzata alla determinazione del canone, così come il controllo e la verifica delle concessioni, spettano all'ufficio comunale competente.
2. Non si configura come occupazione di suolo pubblico l'autorizzazione rilasciata per particolari tipi di transito che, per motivi di sicurezza, richiedono il divieto o la limitazione del traffico veicolare, purché sia consentito il libero accesso pedonale all'area interessata senza il pagamento di biglietto.
3. Restano assoggettati al canone le occupazioni di suolo pubblico concesse per lo svolgimento di manifestazioni per le quali sia necessario delimitare l'area interessata per motivi organizzativi e/o di sicurezza.
4. Fatto salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede al rilascio della concessione entro i termini stabiliti dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine è di trenta giorni.
5. La Giunta Comunale ha la competenza relativa alla definizione degli assetti organizzativi e delle competenze nella gestione delle procedure di cui al presente articolo.

Articolo 43 - Atto di concessione e/o autorizzazione

1. L'atto di concessione e/o autorizzazione è efficace dalla data dell'effettivo ritiro del titolo con contestuale pagamento del canone. Nel caso di pagamento rateale alla richiesta di concessione e/o autorizzazione dovrà esser allegato il versamento della prima rata.
2. L'atto di concessione e/o autorizzazione legittima il titolare unicamente all'occupazione del bene per l'uso in esso previsto, a decorrere dalla data in cui si verificano le condizioni previste al comma 1.
3. Il rilascio o il rinnovo della concessione e/o autorizzazione può avvenire solo se non risultano insolvenze nei confronti del comune da parte del soggetto richiedente per pagamenti relativi al canone di occupazione, anche su altre aree, ovvero di precedenti rateizzazioni non ancora saldate.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione e/o autorizzazione sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.
5. L'atto di concessione e/o autorizzazione costituisce titolo che legittima all'occupazione e deve riportare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali è assoggettato, l'importo e le modalità di pagamento del canone, se dovuto, la durata e la frequenza.
6. Nei casi di occupazione per l'esecuzione dei lavori, opere e impianti che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della concessione e/o autorizzazione, ovvero nei casi in cui all'occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, può essere prescritta a carico dell'interessato una cauzione da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell'osservanza delle

prescrizioni della concessione e di eventuali danni.

Articolo 44 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione e/o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione e/o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso dal cedente, previa presentazione della comunicazione di subingresso.

Articolo 45 - Titolarità della concessione e/o autorizzazione e subentro

1. La concessione e/o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale.
2. La concessione e/o autorizzazione permanente può essere volturata previa apposita istanza da presentare all'ufficio comunale che ha rilasciato la concessione e/o autorizzazione originaria.
3. Il Comune, in caso di accoglimento dell'istanza, emette un nuovo atto di concessione e/o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo. Non è previsto alcun rimborso del canone precedentemente versato.

Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione e/o autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione e/o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione e/o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa del fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data di rinuncia stessa.

Articolo 47 – Modifica, sospensione o revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Il competente Ufficio Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione e/o autorizzazione disposte dal competente Ufficio Comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone già corrisposto.

Articolo 48 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Le concessioni permanenti hanno durata come indicata sull'atto di concessione e/o autorizzazione, comunque non superiore a dieci anni, e sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni e/o autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 49 - Determinazione del canone per l'occupazione

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1. commi 826 e 827, della L. n. 190/2019.
2. Il Canone è determinato in base:
 - a) alla classificazione delle strade;
 - b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) alla durata dell'occupazione;
 - d) alla tipologia e finalità.
3. Relativamente al criterio di cui alla lettera a) del comma precedente la graduazione della tariffa avviene:
 - Categoria 1: tariffa standard;
 - Categoria 2: 65% della tariffa standard;
 - Categoria 3: 30% della tariffa standard;
4. Il Canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di Euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ogni anno. Gli importi sono rivalutati annualmente dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
10. Il Canone per le occupazioni permanenti, quale obbligazione autonoma, è dovuto per ogni anno solare o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione.
11. Il Canone per le occupazioni temporanee, quale obbligazione autonoma, è dovuto per il periodo per cui si protrae l'occupazione.
12. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo nella misura prevista indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
13. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone con commisurazione a giorno distinguendo fra le occupazioni uguali o superiori a 15 giorni o inferiori a 15 giorni, per occupazioni di carattere ricorrente di durata complessivamente uguale o superiore a 30 giorni annui, per occupazione di durata inferiore o superiore a 12 ore.
14. I criteri ricompresi alla lettera d) di cui al comma 2 del presente articolo sono declinati all'articolo 50 del presente regolamento.

Articolo 50 - Riduzioni ed agevolazioni

1. Al fine della determinazione del Canone le tariffe standard sono ridotte:
 - a) *in base alla tipologia dell'occupazione:*
 - del 80 per cento per le occupazioni del soprassuolo, ivi comprese tende e simili, permanenti e temporanee, espresse in metri quadrati o lineari;
 - del 70 per cento per le occupazioni del sottosuolo permanenti e temporanee espresse in metri quadrati o lineari;
 - b) *in base alla durata dell'occupazione:*
 - del 30 per cento per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a quindici giorni;
 - del 50 per cento per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente di durata uguale o superiore a

trenta giorni;

- del 30 per cento per le occupazioni temporanee di durata inferiore a dodici ore giornaliere;

c) *in base all'attività esercitata dall'occupante:*

- del 50 per cento per le occupazioni temporanee realizzate dalle attività di somministrazione e bevande per le finalità connesse all'esercizio della propria attività, dalle attività artigianali nel settore alimentare per le quali è consentito il consumo di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa, per le finalità connesse all'esercizio delle proprie attività, nonché quelle relative alle attività commerciali in sede fissa per le finalità connesse all'esercizio delle proprie attività;

- del 50 per cento per le occupazioni temporanee effettuate dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono prevalentemente prodotti di loro produzione;

- del 70 per cento per le occupazioni permanenti o temporanee realizzate nell'ambito dello spettacolo viaggiante con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti;

- del 50 per cento per le occupazioni temporanee effettuate per l'esercizio di attività edilizie e traslochi;

- del 50 per cento per le occupazioni temporanee effettuate per l'esercizio di scavo, interro o comunque relative al suolo stradale;

- del 50 per cento per le occupazioni permanenti e temporanee effettuate da enti non commerciali così come definiti dalle norme vigenti, non esentati da altre disposizioni del presente regolamento;

- dell'80 per cento per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive o ludiche.

2. Le agevolazioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 del presente articolo non solo tra loro cumulabili.

Articolo 51 – Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili la tariffa standard è ridotta del 63 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Per questa fattispecie il canone è comunque dovuto nella misura di cui al comma 2 del presente articolo.
6. La tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da

vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, lo stesso può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al comune. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a spese del richiedente.

Articolo 52 – Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile

1. Le occupazioni di suolo e soprassuolo pubblico effettuate con stazioni radio base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile devono essere autorizzate nelle forme previste dal presente regolamento in materia di occupazioni permanenti.
2. Il canone annuo è determinato applicando la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale per questa specifica tipologia di occupazione, per una superficie minima convenzionale pari a 40 metri quadrati.
3. Per occupazioni di superficie effettiva superiore a 40 metri quadrati, il canone è determinato applicando la tariffa al metro quadrato alla superficie effettivamente occupata.
4. Alla presente occupazione non si applicano i coefficienti relativi alla classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche individuati dall'articolo 49, comma 3 del presente regolamento.

Articolo 53 – Esenzioni

Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale, le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci e le occupazioni con veicoli adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari che non si protragano per una durata superiore alle tre ore;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione e/o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione e/o autorizzazione medesima;
- e) le occupazioni relative all'adozione di aree verdi comunali, così come disciplinate dal relativo Regolamento Comunale;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni occasionali così come definite all'art. 39 del presente Regolamento;
- i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e

religiose;

- j) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- k) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- l) le occupazioni effettuate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto del Comune per il tempo e gli spazi strettamente necessari per il compimento dell'opera;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 54 - Versamento del canone

1. Il Canone per le occupazioni permanenti è corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito entro trenta giorni dal rilascio della concessione e/o autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione e/o autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Per le occupazioni temporanee il Canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 835 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
6. Il canone deve essere corrisposto, di norma, in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 200,00 è ammesso il versamento rateale del Canone in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO V – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI (CANONE MERCATALE)

Articolo 55 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo contiene i principi e le disposizioni per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il Canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 56 - Presupposto del Canone

1. Il Canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente regolamento, realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 57 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione e/o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

Articolo 58 - Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate ai mercati, così come definite dall'articolo 2, comma 2, lettera g), del presente regolamento, ivi comprese quelle in aree anche attrezzate, sono classificate in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti, e quindi soggette al Canone permanente, le occupazioni di suolo pubblico di carattere stabile con presenza o meno di impianti, manufatti o comunque di un'opera visibile, e che si protraggono ininterrottamente per una o più annualità solari.
3. Sono temporanee, e quindi soggette al Canone temporaneo, le occupazioni di suolo pubblico che si protraggono per un periodo di tempo inferiore all'annualità solare.

Articolo 59 - Rilascio della concessione e della relativa autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di concessione di suolo pubblico e di autorizzazione amministrativa nei mercati e fiere si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché le disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 60 - Criteri per la determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma.

2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni.
3. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera su cui applicare il Canone, sono quelle previste nell'articolo 1, commi 841 e 842 della Legge n. 160 del 2019. I Comuni applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
4. La tariffa del canone è determinata tenendo conto degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie dell'occupazione;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) settore merceologico.
5. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
7. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore. In quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di nove ore.
8. Qualora, in relazione all'orario effettivo della messa in disponibilità dell'area o spazio pubblico, la durata complessiva dell'occupazione sia inferiore a nove ore, la tariffa è applicata frazionata per ore.
9. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono applicate le seguenti riduzioni:
 - del 30 per cento sul canone complessivamente determinato per i banchi di mercato di beni alimentari;
 - del 40 per cento sul canone complessivamente determinato per i banchi di mercato di beni non alimentari;
10. La tariffa del canone è determinata annualmente dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 61 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate in assenza di atto di concessione e/o autorizzazione sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni realizzate:
 - a) in modo difforme rispetto alle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione e/o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione e/o autorizzazione.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito verbale di accertamento. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni

pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestie contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 821, lettera g), della Legge n. 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, presumendo temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 62 - Modalità e termini di versamento del canone

1. Il Canone è versato utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o con le altre modalità previste dal medesimo codice, ovvero, nel caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193/2016.
2. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero, per eccesso se superiore a detto importo.
3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno il pagamento del canone è effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e/o autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 200,00 è ammesso il versamento rateale del Canone in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori ad Euro 200,00 è ammesso il versamento in quattro rate, aventi scadenza, oltre alla prima, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori c.d. spuntisti, il pagamento del canone consente l'occupazione dello spazio adibito a mercato.
6. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO VI – ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Articolo 63 – Accertamento

1. Il Funzionario Responsabile dell'entrata, ovvero il soggetto affidatario del servizio di riscossione, provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie abusive secondo quanto disposto dal vigente Regolamento generale delle entrate.
2. In caso di violazioni relative all'obbligo di versamento del canone si applica la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 821, lettera h) della Legge n. 160/2019.
3. Per determinare gli importi per i quali non si dà luogo ad emissione di accertamenti esecutivi ed agli atti della riscossione coattiva si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 129/1999.
4. L'omesso pagamento dell'atto finalizzato alla riscossione del canone nei termini previsti comporta la decadenza dalla concessione e/o autorizzazione.

Articolo 64 - Indennità e sanzioni per occupazioni abusive e esercizio abusivo della pubblicità

1. In caso di occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive in virtù di quanto disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della Legge n. 160/2019, ovvero:
 - a) una indennità pari al canone;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo, non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a), ed un massimo, non superiore al doppio della stessa.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20 commi 4 e 5 del Codice della Strada.
3. Con il processo verbale di contestazione della violazione deve essere intimata la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.
4. L'indennità e gli oneri per la rimozione e il ripristino dell'area abusivamente occupata sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. In caso di inadempimento da parte del soggetto tenuto alla rimozione degli illeciti, il Comune potrà in essere tutte le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi e per la rimozione dei manufatti abusivi, nonché alla immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.
6. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della strada.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano comunque l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa.

Articolo 65 - Riscossione coattiva

1. Il Canone non versato, l'indennità e le sanzioni amministrative pecuniarie, ad eccezione di quelle relative alla violazione del Codice della strada, sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero potrà avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, ovvero con altro atto appositamente emesso sempre secondo le procedure previste dal comma 1.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica il Regolamento Generale delle Entrate vigente.

Articolo 66 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento coincide con quella stabilita dal Regolamento generale delle entrate, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 67 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Non si procede al rimborso di somme inferiori a Euro 4,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 68 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate al giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 69 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativamente ad annualità pregresse.
3. La scadenza del versamento per la sola annualità 2021 è individuata nel 30 giugno.
4. Le tariffe relative al canone disciplinato dal presente regolamento sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in quanto compatibili.
6. Per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
7. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.